



COMUNE DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello

Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

PEC: comune.bisignano@mailcertificata.biz



ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI VIRTUOSI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PRESSO L'ASILO NIDO DEL COMUNE DI BISIGNANO

Art. 1 – Oggetto

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la fornitura di arredi per NUOVO ASILO NIDO;

ART. 2 - Modalità di affidamento

L'affidamento della fornitura di arredi scolastici avverrà secondo quanto disposto dalle norme del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 mediante aggiudicazione a favore dell'offerta economica con il prezzo più basso espresso mediante ribasso sugli importi per ogni singola voce posti a base di gara indicati **negli allegati Elenco Prezzi Arredi e Computo Arredi.**

ART. 3 - Importo a base di gara

L'importo a base di gara è di € 13.581,93 (tredicimilacinquecentottoantuno/93) IVA esclusa.

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato, offerte condizionate, offerte sostitutive.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire fino a sei mesi dall'aggiudicazione definitiva gli stessi prezzi offerti per eventuali altre forniture per l'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - Offerta

Gli interessati alla fornitura oggetto del presente Capitolato dovranno far pervenire la miglior offerta economica da presentarsi secondo le modalità indicate negli atti di gara.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Capitolato e sono presentati dalle ditte in base a calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Le ditte non avranno perciò alcun diritto di pretendere sovrapprezzi di nessun genere per aumento dei costi dei materiali, della mano d'opera e per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 5 – Analisi delle offerte

A seguito dell'analisi delle offerte pervenute si attuerà il procedimento di verifica per quelle che dovessero risultare anormalmente basse, ai sensi delle norme vigenti in materia specifica.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenisse una sola offerta valida, ritenuta conveniente e idonea in relazione

all'oggetto dell'appalto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2000.

ART. 6 – Caratteristiche della fornitura

La fornitura dovrà essere eseguita secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale. Le consegne dovranno essere effettuate, franco ogni spesa, entro massimo 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine negli orari di apertura delle diverse sedi scolastiche che saranno di volta in volta comunicati dal Responsabile dell'area amministrativa o da un suo collaboratore.

La merce dovrà essere consegnata materialmente nelle classi e/o aule delle diverse sedi scolastiche cui si riferiscono gli ordini. Saranno, pertanto, a carico dell'aggiudicatario le spese di trasporto, facchinaggio, imballo, scarico a destinazione, montaggio, installazione direttamente nelle aule, nonché tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti alla predetta fornitura, compresa la posa in opera degli appendiabiti.

Il Fornitore deve provvedere al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio.

Il ritardo nella consegna della merce oltre il predetto termine di massimo 30 giorni giustifica l'Amministrazione Comunale all'applicazione di una penale di 30 euro per ogni giorno di ritardo e, in caso di ritardo reiterato, oltre il termine di 40 giorni decorrenti dall'ordine/invito ad eseguire la fornitura che l'Amministrazione Comunale invierà all'aggiudicatario in forma scritta, anche a mezzo fax, giustificherà il ricorso ad altro fornitore salva ogni azione per il risarcimento del danno.

ART. 7 – Corrispondenza delle consegne

La qualità, la quantità e la corrispondenza degli arredi consegnati a quanto richiesto nella Richiesta di fornitura, ivi compresa la regolarità dei lavori accessori di montaggio e smontaggio, sono accertate dall'Amministrazione Contraente, che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna.

Gli arredi difformi per qualità e caratteristiche ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all'atto della consegna, possono essere rifiutate dall'Amministrazione, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione medesima.

Le difformità e/o eccedenze, rilevate nei ventuno giorni naturali e consecutivi dalla consegna, devono essere riparate dal Fornitore - salvo che l'Amministrazione non intenda trattenere la merce, eventualmente concordando una riduzione o un aumento di prezzo - a sue totali spese. In tal caso l'Amministrazione Contraente attiva le pratiche di reso, chiedendo per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione.

La comunicazione scritta deve riportare: il codice, la denominazione, la quantità e l'indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi; il codice, la denominazione e la quantità per i prodotti eccedenti.

La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Consegne parziali, rispetto ai quantitativi ordinati con la Richiesta di fornitura, sono ammesse previo accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente.

Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa segnalazione scritta.

ART. 8 – Corrispettivo della fornitura

L'importo complessivo determinato come base di gara è di € 13.581,93 IVA esclusa.

Il corrispettivo effettivo sarà quello fuoriuscito dall'offerta economica vincitrice. Sarà facoltà del Comune, in caso di sopravvenute imprevedibili necessità, aumentare l'importo stesso, fermi restando i prezzi pattuiti in sede contrattuale.

L'importo dovuto all'aggiudicatario per ogni singolo ordine di approvvigionamento è pari al prezzo di ogni singolo articolo ordinato, tenuto conto del prezzo offerto in sede di gara, senza ulteriori costi di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di ordinare anche articoli diversi da quelli previsti nell'elenco, qualora ciò si dovesse rendere necessario per provvedere ad esigenze diverse dell'Amministrazione stessa. In tale eventualità saranno preventivamente concordati con l'impresa appaltatrice i nuovi prezzi unitari.

Art. 9 – Certificazione e caratteristiche tecniche dei prodotti offerti.

I prodotti devono garantire il pieno rispetto della salvaguardia di persone e ambienti di lavoro.

Gli arredi devono essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d'arte.

La forma dei banchi dovrà essere tale da evitare il più possibile rischi di danno agli utilizzatori e gli elementi di sostegno non dovranno essere posti laddove possano provocare restrizione ai movimenti. Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, devono essere realizzate in modo tale da prevenire il più possibile danni personali e/o agli indumenti.

Gli arredi dovranno essere stati sottoposti a prove di laboratorio e di comportamento in riferimento alle apposite normative UNI.

Gli arredi devono quindi possedere il requisito della massima sicurezza.

Inoltre, la ditta dovrà presentare tra i documenti necessari per l'ammissione alla gara dichiarazione dalla quale si evince che gli arredi oggetto dell'appalto sono garantiti contro difetti di produzione e tecnici per almeno 24 mesi e dichiarazione di conformità alle caratteristiche costruttive e di sicurezza di cui al D.Lgs. 09/04/08, n.81, al D.M. 27/10/1995 e alle norme UNI e CE applicabili. Occorre altresì dichiarazione che le forniture siano conformi alle norme, condizioni e prescrizioni tecniche previste per la fornitura di cui trattasi in relazione alla sua destinazione ed uso. Le certificazioni relative a tali dichiarazioni dovranno essere prodotte solo se specificatamente richieste da questa Amministrazione. Nell'arco della durata della garanzia l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà insindacabile di chiedere la sostituzione degli arredi difettati con altri analoghi.

Tutti gli arredi, oggetto della fornitura, ed effettivamente consegnati dovranno recare etichetta o marchio indelebile riportante i riferimenti della ditta fornitrice.

Gli arredi dovranno essere esenti da formaldeide e di ogni altro materiale pericoloso.

Art. 10 - Pagamenti

La ditta avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica.

La liquidazione delle fatture sarà effettuata previa attestazione di regolare esecuzione della fornitura, unitamente alla documentazione attestante la regolarità della fornitura eseguita.

E' esclusa ogni variazione dei prezzi offerti in sede di gara.

Art. 11 – Penalità

Qualora le consegne risultassero effettuate in ritardo rispetto ai termini previsti all'art.6, o in maniera difforme da quanto ordinato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e previa contestazione all'aggiudicatario, una penale – per ogni giorno di ritardo – pari ad euro 30,00, salvo il risarcimento del maggior danno.

A seguito della contestazione, viene stabilito un termine massimo di 15 giorni entro il quale dovranno essere fornite le controdeduzioni.

Art. 12 – Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile ed all'esecuzione in danno a spese dell'appaltatore in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno dell'impresa appaltatrice, qualora dovesse verificarsi un ritardo, anche una sola volta, nelle consegne superiore ai termini stabiliti.

In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto dell'Amministrazione comunale ad essere risarcita dei danni conseguenti.

Art. 13 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, i dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di San Clemente esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Bisignano (CS).

ART. 14- Foro competente

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere tra l'appaltatore ed l'Amministrazione Comunale circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, sarà competente il Foro di Cosenza.

ART. 15 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia alle normative vigenti in materia.

Bisignano, 28/01/2013.

Il Responsabile del IV Settore
f.to Ing. Natalino CERLINO